



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARBARO, Emanuele PELLEGRINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2018

Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede una delega legislativa al Governo per predisporre quella che può considerarsi una vera riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sportivo italiano.

Anche se si riconosce la validità del modello sportivo italiano, da più parti si avverte l'urgenza di un processo di ristrutturazione e cambiamento, capace di renderlo nuovamente in grado di rispondere alle necessità del movimento nel suo complesso, ovvero aderente alla sua reale e contemporanea conformazione.

Le necessità di oggi sono infatti diverse da quelle del passato. Il cambiamento quantitativo e qualitativo del profilo della domanda sportiva, assieme all'incidenza maggiore del fenomeno dell'associazionismo sportivo - dunque del volontariato e del *no profit* - rappresentano solo due indicatori, tra i molti citabili, della necessità di pensare e lavorare per un nuovo modello capace di rispecchiare gli equilibri contemporanei e di venire incontro ad esigenze plurali e più articolate rispetto al passato.

Se è infatti vero che la componente competitiva continua ad essere una parte importante del nostro sistema sportivo, è altrettanto vero che sarebbe miope non rendersi conto di come i risultati prodotti dallo sport da medaglia siano stati spesso non completamente soddisfacenti rispetto alle reali potenzialità.

Continuare a strutturare il nostro modello di sport prevalentemente sulla componente competitiva sarebbe non solo miope, ma anche antistorico. Al giorno d'oggi si è infatti imposta una crescente attenzione verso la pratica dello sport come stile di vita, come aspetto sociale finalizzato al benessere. Lo

sport e il movimento sono sempre più percepiti come uno strumento di prevenzione in grado di rispondere alla domanda di miglioramento della qualità di vita. Sono sempre più espressione di un bisogno sociale, non più legato in modo esclusivo alla competizione, ma collegato ad una richiesta individuale e collettiva di benessere, di inclusione e coesione sociale, nonché di educazione.

Ecco perché non è più procrastinabile un'azione legislativa che abbia come scopo quello di verificare se l'intero *corpus* legislativo - fatto di molte leggi emanate in tempi diversi - sia o non sia attuale ed efficace per come il mondo dello sport è venuto a conformarsi. Ecco perché lo spirito del tempo - un tempo in cui ogni aspetto del vivere associato è interessato da evoluzioni e mutamenti - chiede che anche lo sport, chiuso fino ai nostri giorni nella sua invulnerabilità e protetto da autoreferenzialità, si metta in gioco.

Ed il gioco non potrà non coinvolgere anche il CONI, se è vero che, nel corso del tempo, tale istituto ha contribuito a rendere grande il nostro Paese nel mondo attraverso l'eccellenza competitiva, oggi ha però bisogno di essere sostenuto nella sua azione anche attraverso un'organizzazione plurale capace di portare valore aggiunto nella gestione del movimento sportivo, soprattutto nella sua componente sociale, ovvero come sport nel suo essere mezzo di benessere psico-fisico.

È per questo che riteniamo fondamentale che lo Stato, attraverso il Ministero competente per materia e la società pubblica denominata « Sport e salute Spa », dedicata alla disciplina, all'organizzazione e alla valoriz-

zazione del movimento sportivo di base – cooperino con il CONI.

Una riforma del nostro modello sportivo deve pertanto necessariamente basarsi su questi assunti: più equilibrio tra promozione e competizione; meno verticismo nella strutturazione del sistema, a favore di un modello più inclusivo e partecipato; più investimenti in cultura sportiva attraverso reperimento di risorse da dedicare alle istituzioni scolastiche e alle infrastrutture sportive.

Anche il tema dei finanziamenti è centrale in un progetto di riorganizzazione e riforma dello sport. Non solo perché il modello attuale presenta dei limiti oggettivi, ma anche perché vogliamo e dobbiamo comunicare un'attenzione diversa nei confronti di tutto ciò che è pubblico.

Sul piano dei limiti oggettivi del sistema di finanziamento pubblico allo sport, è innegabile come il contributo dello Stato da una parte abbia finito per nascondere il reale potenziale di settore in termini di produzione di risorse (lo sport potrebbe produrre più di quanto non riceva), dall'altra, poiché erogato annualmente, abbia impedito una pianificazione adeguata delle attività e delle iniziative da intraprendere, non solo per consolidare il settore, ma anche per garantirne la crescita in termini qualitativi e di competitività.

Sul piano di un'attenzione nuova e dovuta nei confronti della cosa pubblica, è ora di impegnarsi per ricostruire una nuova dinamica di distribuzione e di rendicontazione nell'utilizzo delle risorse. La novità deve investire tanto il processo di erogazione, quanto i criteri adottati per la stessa attraverso un sistema di premialità capace di sostenere quanti rappresentano un valore aggiunto nella sostanza e sul territorio.

Non si tratta quindi solo di correggere dei meccanismi consolidati – ad esempio il fatto che il CONI distribuisca la maggior parte dei fondi pubblici che riceve alle Federazioni sportive nazionali, ovvero a coloro

che poi sono chiamati ad eleggerne i vertici (il Consiglio nazionale incaricato di eleggere la *governance* del Comitato olimpico è composto da ben 62 rappresentanti federali su 75). Si tratta anche di impegnarsi per capire come sostenere il movimento a partire dalle sue fondamenta, affinché sviluppi virtuosità ed efficienza anche al vertice.

Il Governo dunque è chiamato ad essere il demiurgo di un rinnovato modello sportivo, più equilibrato, più diffuso e capillare. È chiamato a farlo attraverso lo strumento della legge delega, come risulta dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

I decreti legislativi, adottati su proposta del delegato allo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno appunto volti alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della normativa per costruire un quadro ordinato ed univoco della materia nei suoi molteplici aspetti ed articolazioni.

L'articolo 2 fissa i principi generali e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa, primi su tutti quello di considerare lo sport come attività fisica e mentale apportatrice di benessere psico-fisico, integrità caratteriale e carica valoriale e quello di considerare lo sport come un diritto da garantire a tutti i cittadini, consentendo loro di esercitarlo a qualsiasi età.

All'articolo 3 si introduce anche una delega per l'individuazione dei ruoli, delle competenze e della natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS).

Nell'esercizio della delega sono altresì ricompresi gli aspetti che vanno dall'individuazione delle qualifiche professionali necessarie per l'insegnamento delle discipline sportive, alla verifica delle condizioni sanitarie necessarie per la pratica sportiva, valutabili attraverso idonea certificazione; dall'individuazione di procedure certe, nell'ambito del codice degli appalti, per l'assegna-

zione alle società sportive di semiprofessionisti e dilettanti della gestione di impianti sportivi pubblici, alla pianificazione e l'organizzazione di attività motoria in favore dei soggetti rappresentativi delle categorie più deboli della popolazione (anziani e disabili); dalla riforma dell'Istituto per il credito sportivo potenziando il fondo di garanzia a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, all'individuazione di un meccanismo, attraverso l'Istituto per il credito sportivo, tale da rendere più facile e garantire l'erogazione dei finanziamenti alle società sportive che intendano ristrutturare o dotare di nuove infrastrutture gli impianti sportivi pubblici.

Lo sport deve essere considerato oltre che come strumento per il miglioramento della qualità della vita, come elemento fondamentale per il contrasto della devianza giovanile, per il recupero delle fasce a più alto rischio di esclusione sociale, con una particolare attenzione anche agli anziani.

Con l'articolo 4 si istituiscono i Centri di servizio per lo sport con funzione di informazione su tutte le notizie inerenti lo sport, che operano attraverso il coinvolgimento delle sedi dei CONI *Point* provinciali.

L'articolo 5 stabilisce una distinzione dell'attività sportiva in professionistica, semiprofessionistica e dilettantistica, con la previsione di una procedura facilitata per il riconoscimento della personalità giuridica per queste ultime, al fine di limitare la responsabilità dei dirigenti, prevedendo, al contempo, l'obbligo per gli stessi di copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L'articolo 6 è strategico perché riguarda i finanziamenti per lo sport. Nell'esercizio della delega il Governo predispone un sistema di finanziamento basato su un meccanismo annuale di erogazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, attraverso la Società sport e salute Spa, destinando i fondi pubblici sia al CONI che alle FSN, agli EPS, e alle DSA in misura tale da

garantire gli scopi istituzionali costitutivi, nonché prevedere una parte di risorse allo sviluppo dell'attività motoria e dello sport sociale.

Inoltre viene destinata una quota parte delle risorse provenienti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio, nella misura non inferiore al 10 per cento, per il potenziamento della pratica dello sport scolastico.

L'articolo 7 disciplina la fiscalità a sostegno dello sport dilettantistico prevedendo incentivi statali e agevolazioni finanziarie e tributarie per le società semiprofessionistiche e per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, in vista del rafforzamento della funzione sociale svolta dalle stesse e per favorire l'adeguata manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo.

Con l'articolo 8 si definiscono alcuni principi riguardo al regime fiscale dei compensi degli sportivi, nonché alcuni aspetti previdenziali.

Infine con l'articolo 9 si stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo debba prevedere l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole primarie, avvalendosi unicamente di docenti espressamente dedicati allo svolgimento di quest'attività, in possesso di diploma ISEF o di laurea in Scienze motorie e che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria. Inoltre si devono prevedere periodiche visite mediche sportive gratuite nella scuola primaria, finalizzate ad una corretta attività di prevenzione per contrastare alcune malattie croniche soprattutto di natura cardiovascolare e metabolica.

Di particolare importanza è la revisione della disciplina relativa all'organizzazione delle competizioni sportive destinate alle scuole, attraverso la creazione di una Federazione degli sport scolastici che si occupa di ideare e creare eventi sportivi studenteschi e di gestire le risorse derivanti da una

quota parte dei ricavi provenienti dalla vendita dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio, da destinare al potenziamento dell'edilizia scolastica sportiva, anche con il coinvolgimento dei privati.

Vista l'importanza degli argomenti trattati e alla luce della compatibilità degli stessi rispetto agli indirizzi di Governo, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di sport)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli da 2 a 9, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e la razionalizzazione della normativa sullo sport, finalizzati a costituire un quadro ordinato e univoco della materia nei suoi molteplici aspetti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e, successivamente, trasmessi al Parlamento entro il sessantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro il termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui al l'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) considerare lo sport nel suo complesso come attività fisica e mentale apportatrice di benessere psico-fisico, integrità caratteriale e carica valoriale;

b) considerare lo sport come un diritto da garantire a tutti i cittadini, consentendo loro di esercitarlo in qualsiasi fascia di età,

senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o condizione fisica, in ambienti sicuri e sani, in forme autonome o in cooperazione con i soggetti sportivi competenti, al fine di realizzare il potenziale di sviluppo personale o di raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;

c) definire e distinguere la pratica sportiva dall'attività motoria, prevedendo la prima come attività strutturata sulla competizione e tesa alla misurazione del risultato, mentre la seconda come attività orientata prevalentemente alla prevenzione e alla tutela della salute e del benessere della persona.

Art. 3.

(Definizione dei soggetti istituzionali del settore sportivo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, ai fini della definizione dei soggetti che costituiscono il sistema sportivo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i soggetti istituzionali coinvolti nell'organizzazione dello sport, quali l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con funzioni di indirizzo, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con funzioni tecniche, la società Sport e salute Spa, di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con funzioni gestionali e amministrative allargate, le regioni con funzioni di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai quali si aggiunge il Comitato internazionale paralimpico (CIP);

b) individuare le competenze proprie dello Stato, del CONI, della società Sport e salute Spa e delle regioni in materia di sport, nel quadro dell'articolo 117 della Co-

stituzione e del complesso del sistema sportivo italiano, considerando le competenze delle regioni sia in ambito sportivo che di salute pubblica;

c) individuare una chiara ed efficiente articolazione dei rapporti tra CONI e CIP, tesa sia al risultato sportivo che all'efficienza gestionale;

d) definire i ruoli, le competenze e la natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS);

e) definire le qualifiche professionali necessarie per l'insegnamento delle discipline sportive e delle attività motorie, tra laureati in scienze motorie, diplomati ISEF e istruttori dotati di brevetto rilasciato dalle FSN, DSA o EPS;

f) individuare le condizioni sanitarie per la pratica sportiva, attraverso il riordino e la razionalizzazione della disciplina relativa alla certificazione medica e quella legata all'adozione e all'utilizzo dei defibrillatori automatici;

g) definire procedure certe, nell'ambito del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'assegnazione alle società sportive di semiprofessionisti e dilettanti della gestione di impianti sportivi pubblici;

h) identificare i luoghi dove si possa praticare sport, stabilendo facilitazioni urbanistiche per convertire immobili con altre destinazioni d'uso in impianti sportivi;

i) promuovere l'utilizzo degli spazi per l'attività fisica di base, quale strumento per il miglioramento della qualità della vita, per il contrasto della devianza giovanile, per il recupero delle fasce a più alto rischio di esclusione sociale e per l'inclusione sociale degli anziani;

l) promuovere l'attività motoria in favore dei soggetti rappresentativi delle cate-

gorie più deboli della popolazione, quali anziani e disabili;

m) provvedere alla riforma dell'Istituto per il credito sportivo, potenziando il Fondo di garanzia a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, al fine di renderlo realmente fruibile per consentire la ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi pubblici a gestione diretta;

n) introdurre un meccanismo, attraverso l'Istituto per il credito sportivo, che faciliti e garantisca l'erogazione di finanziamenti alle società sportive che intendano ristrutturare o dotare di nuove infrastrutture gli impianti sportivi pubblici;

o) prevedere agevolazioni per i comuni interessati da calamità naturali, attraverso l'inserimento dell'impianto sportivo locale nell'ambito del servizio pubblico territoriale.

Art. 4.

(Istituzione dei Centri di servizio per lo sport)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, ai fini dell'erogazione di servizi di informazione e comunicazione dedicati alla promozione e alla diffusione dello sport, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: istituire i Centri di servizio per lo sport (CSS), attraverso il coinvolgimento delle sedi provinciali del CONI, con funzione di facilitazione della pratica dello sport, per fornire indicazioni precise, a coloro che vogliono praticare uno sport, su come ci si affilia ad una FSN o ad un EPS, sull'ubicazione degli impianti sportivi relativi ad una specifica disciplina, sulle modalità di richiesta ai comuni di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni all'aperto e sull'attività formativa in ambito sportivo.

Art. 5.

(Soggetti praticanti attività sportive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, ai fini della qualificazione dei soggetti che praticano le attività sportive, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) suddivisione delle attività sportive in tre categorie: professionismo, semiprofessionismo e dilettantismo;

b) adozione della definizione di professionismo sportivo ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) qualificazione del semiprofessionismo sportivo quale esercizio in via stabile e principale di un'attività sportiva o motoria di interesse generale, svolta attraverso associazioni sportive dilettantistiche, costituite in forma di società a responsabilità limitata o cooperativa, a tal fine costituite e regolarmente iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, che possano prevedere anche finalità lucrative in misura non superiore a quelle previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

d) qualificazione del dilettantismo sportivo quale esercizio di pratica sportiva svolta attraverso associazioni e polisportive senza scopo di lucro, con effettiva base associativa, con la previsione di una procedura facilitata per il riconoscimento della personalità giuridica e limitazioni di responsabilità dei dirigenti, con contestuale previsione per gli stessi dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile; la pubblicità delle attività associative non deve costituire indice della natura commerciale delle associazioni, a condizione che vi sia specificato che le attività sono svolte nei confronti dei soci o tesserati dell'organismo nazionale di appartenenza.

Art. 6.

(Finanziamenti per lo sport)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, ai fini del finanziamento delle attività sportive si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un sistema di finanziamento per lo sport basato su un meccanismo di erogazione annuale delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, gestito dalla società Sport e salute Spa nelle modalità ivi definite e comunque in misura tale da garantire la sostenibilità dell'intero sistema;

b) destinazione da parte della Società sport e salute Spa dei fondi pubblici sia al CONI che alle FSN, agli EPS e alle DSA, in misura tale da garantirne gli scopi istituzionali costitutivi, nonché destinazione di una quota parte di risorse allo sviluppo dell'attività motoria e dello sport sociale;

c) destinazione di una quota parte delle risorse provenienti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio, in misura non inferiore al 10 per cento, per il potenziamento della pratica dello sport in ambito scolastico.

Art. 7.

(Fiscalità a sostegno dello sport dilettantistico)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, ai fini dell'introduzione di incentivi statali e agevolazioni finanziarie e tributarie per le società semiprofessionistiche e per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, in vista del rafforzamento della funzione sociale svolta dalle stesse e per favorire l'adeguata manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo,

si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione dell'esenzione IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i corsi di avviamento alla pratica sportiva e le attività motorie, posti in essere da associazioni sportive dilettantistiche o da società semiprofessionistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e soggette ad imposte sui redditi, anche se poste in essere a fronte di corrispettivi specifici, nei confronti di associati o tesserati, per l'associazione o società sportiva che li organizza;

b) modifica della disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, laddove limita l'applicazione della determinazione forfettaria del reddito, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

c) applicazione della citata legge n. 398 del 1991, in deroga alle disposizioni del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti delle FSN, delle DSA, e degli EPS, sia a livello nazionale che territoriale;

d) applicazione anche ai soggetti di età pari o superiore a sessant'anni della detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, come previsto dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle società e associazioni sportive.

Art. 8.

(Disciplina del lavoro applicata allo sport)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, ai fini della definizione della disciplina del lavoro applicata allo sport, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'entità delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), erogati a soggetti che siano già titolari di propria posizione previdenziale e assicurativa, siano considerati redditi diversi, indipendentemente dal loro ammontare e dalle modalità di svolgimento della prestazione;

b) prevedere che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del TUIR, erogati a soggetti che non siano già titolari di propria posizione previdenziale e assicurativa, per la parte eccedente la quota prevista dall'articolo 69, comma, del TUIR, mantengano, ai fini fiscali, la loro natura di reddito diverso ma, ai fini previdenziali e assicurativi, siano soggetti all'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) abrogare la disciplina prevista ai punti 20 e 22 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2005, n. 80.

Art. 9.

(Istituzione del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, ai fini dell'istituzione

del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, attraverso un docente espressamente dedicato allo svolgimento di quest'attività, al fine di potenziare lo sviluppo dell'educazione motoria e sportiva, necessaria per un'adeguata tutela della salute;

b) affidamento della docenza a personale abilitato per le nuove classi di concorso A49 e A48 di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, a personale in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie, che abbia conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;

c) equiparazione dello stato giuridico ed economico dei docenti di educazione fisica a quello dei docenti di scuola primaria;

d) individuazione di un orario di servizio settimanale minimo per docente e di un orario minimo per classe non inferiore a tre ore settimanali;

e) introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà motorie, quale strumento di inclusione sociale, di prevenzione di patologie e di recupero di *deficit* funzionali;

f) programmazione di periodiche visite mediche sportive gratuite nella scuola primaria, finalizzate ad una corretta attività di prevenzione per contrastare alcune malattie croniche di natura cardiovascolare e metabolica;

g) attribuzione agli uffici scolastici provinciali dello svolgimento di un monitoraggio costante al fine di verificare l'attuazione del presente articolo anche attraverso l'invio, con cadenza semestrale, dei relativi dati al

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

h) revisione della disciplina relativa all'organizzazione delle competizioni sportive destinate alle scuole, prevedendo la creazione di una Federazione degli sport scolastici che si occupi di ideare e creare eventi sportivi studenteschi e di gestire le risorse derivanti da una quota parte dei ricavi provenienti dalla vendita dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati di calcio, da destinare al potenziamento dell'edilizia scolastica sportiva, anche con il coinvolgimento dei privati.

€ 1,00